



Rivista N°: 1/2023  
DATA PUBBLICAZIONE: 13/03/2023

AUTORE: Carmela Salazar\*

## LA LINGUA DEL DIRITTO\*\*

### THE LANGUAGE OF LAW.

*Non c'è linguaggio senza inganno.*  
I. CALVINO, *Le città invisibili*, Milano, 2018, 46.

#### 1. Non è facile costruire una sintesi efficace di questa sessione del Convegno.

Le riflessioni di Roberto Zaccaria sul linguaggio del legislatore e su quello della Corte costituzionale riguardano problematiche “classiche” del diritto costituzionale, mentre le considerazioni di Andrea Simoncini sul linguaggio dell’intelligenza artificiale intercettano un’area di studio di recente emersione, sulla quale si concentra un dibattito multidisciplinare amplissimo, divenuto ancora più ricco dopo l’*exploit* della pandemia da Covid-19, man mano che la necessità di contenere il contagio imponeva la trasposizione dal mondo degli atomi al mondo dei *bit* di ogni attività umana suscettibile di “smaterializzazione”<sup>1</sup>.

Le due relazioni – entrambe ricche e di ampio respiro – offrono, ciascuna nel suo campo di indagine, molteplici suggestioni, come dimostra il vivace dibattito che ad esse è seguito: nel breve giro di queste note, tenterò di porre in luce gli snodi salienti dell’una e dell’altra, anche alla luce degli interventi che hanno animato la discussione.

#### 2. La relazione di Roberto Zaccaria segue una prospettiva peculiare, volta a trattare “in parallelo” le problematiche connesse al linguaggio del legislatore ed al linguaggio della Corte: le riflessioni del relatore muovono dalla constatazione che entrambi gli organi si volgono alla

---

\* Professore ordinario di Diritto costituzionale nel Dipartimento presso l’Università “Mediterranea” di Reggio Calabria.

\*\* Relazione di sintesi alla seconda sessione del XXXVII Convegno annuale dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti “Lingua Linguaggi Diritti” giovedì 27, venerdì 28 e sabato 29 ottobre 2022, Università degli Studi di Messina.

<sup>1</sup>Per L. FLORIDI, *La quarta rivoluzione. Come l’infosfera sta trasformando il mondo*, Milano, 2017, 7 ss., può parlarsi di una vera e propria *rivoluzione*: la quarta, dopo quella di Copernico, Darwin e Freud. Cfr. anche Id., *Il verde e il blu. Idee ingenuie per migliorare la politica*, Milano, 2020, 20 ss.

continua ricerca di un punto di equilibrio tra l'esigenza di perseguire la *chiarezza* e la *precisione* nei loro rispettivi linguaggi, quella di preservare l'*intelligibilità* degli stessi, e quella di conseguire un'efficace *divulgazione* di quanto deciso<sup>2</sup>. Al tempo stesso, sia il legislatore che la Corte formulano il loro linguaggio in modo da adeguarne la struttura e la funzione al "tipo" di atto adottato – rispettivamente: la legge e la decisione giurisdizionale – così che le risposte che ciascuno dei due organi offre alle esigenze prima indicate non possono che risultare diverse.

Questo approccio consente al relatore di evocare l'ampissimo dibattito sull'uno e sull'altro linguaggio, senza la necessità di ricostruirne in modo dettagliato l'evoluzione.

In particolare, le riflessioni sul linguaggio del legislatore usualmente si avviano da una messa a fuoco sulle regole e sulle "tecniche" che presidiano la "buona scrittura" dei testi normativi, per poi soffermarsi sui concetti di «qualità in senso formale (che richiama la tecnica normativa in senso stretto) e la qualità in senso sostanziale (cui si collega la tecnica normativa in senso lato, intesa come fattibilità del progetto di legge, copertura amministrativa, adeguatezza, ecc.)»<sup>3</sup>. Alla luce di queste premesse, gli studi in materia, in genere, si volgono a verificare se e come le regole di *drafting* siano applicate dal Parlamento e dal Governo, anche tenendo conto, tra l'altro, delle indicazioni contenute nelle circolari formulate nel 2001 dal Presidente del Senato, dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Consiglio dei ministri, nonché alla luce dei pareri espressi dal Comitato per la legislazione istituito presso la Camera dei deputati<sup>4</sup>.

I risultati di tali ricerche, in linea di massima, non sono confortanti, anche perché nemmeno l'osservanza più minuziosa delle prescrizioni e delle procedure relative alla "buona scrittura" delle disposizioni normative – e di quelle legislative in particolare – può scongiurarne l'"oscurità"<sup>5</sup>, ove questa non discenda, come spesso succede, da "bruttezze linguistiche"<sup>6</sup>, e nemmeno «dalla insufficiente elaborazione concettuale [...] nella testa di coloro che hanno

---

<sup>2</sup>Emanuele Rossi è intervenuto nel dibattito, evidenziando come, nel caso del linguaggio delle leggi, *chiarezza* e *precisione* possano entrare in conflitto sino a rendere difficile la comprensione dei testi normativi, e segnalando inoltre come la ricerca di *chiarezza*, nel caso delle decisioni della Corte, conduca spesso quest'ultima ad arricchire – e ad "appesantire" – la motivazione delle sentenze: in particolare, di quelle relative ai giudizi sulle leggi, ad esempio attraverso ampie ricostruzioni del quadro normativo connesso alla questione di costituzionalità.

<sup>3</sup>Così, F. DAL CANTO, *Formazione e valutazione della legge. La qualità della normazione nelle fasi di formazione e valutazione*, in AA.VV., *La tecnica normativa tra legislatore e giudici*, a cura di M. Cavino, L. Conte, Napoli, 2014, 53.; nell'ampissima letteratura, cfr. G.U. RESCIGNO, *Tecnica legislativa*, in *Enc. giur.*, XXX, Roma, 1993, 1 ss.; AA.VV., *La buona scrittura delle leggi*, a cura di R. Zaccaria, Roma, 2011; E. ALBANESI, *Teoria e tecnica legislativa nel sistema costituzionale*, Napoli, 2019.

<sup>4</sup>Ai quali si aggiungeranno, presumibilmente, quelli del Comitato per la legislazione istituito di recente in Senato: cfr. art. 20-bis, reg. Senato, introdotto il 27 luglio 2022, su cui cfr. F. MICARI, *L'introduzione del Comitato per la legislazione al Senato: commento al nuovo articolo 20-bis del Regolamento*, in *Oss. AIC*, 5/2002, 72 ss. Per la legislazione regionale, il quadro di riferimento si trova nel manuale intitolato *Regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi*, promosso dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, con il supporto scientifico dell'Osservatorio legislativo interregionale (c. d. Manuale Rescigno), giunto alla terza edizione. Cfr. per tutti R. ZACCARIA, *Il linguaggio del legislatore*, in AA.VV., *I linguaggi del diritto: esperienze a confronto*, a cura di R. Romboli, Pisa, 2013, 27 ss.; ID., *La lingua del legislatore ordinario e della revisione costituzionale*, in AA.VV., *La lingua dei giuristi*, a cura di P. Caretti, R. Romboli, Pisa, 2016, 99 ss.

<sup>5</sup>Cfr. M. ANIS, *La legge oscura: come e perché non funziona*, Roma-Bari, 2010; B. G. MATTARELLA, *La trappola delle leggi. Molte, oscure, complicate*, Bologna, 2011.

<sup>6</sup>Cfr. B. MORTARA GARAVELLI, *Le parole e la giustizia. Divagazioni grammaticali e retoriche su testi giuridici italiani*, Torino, 2001, 99 ss. Sulle oscillazioni del discorso legislativo tra un registro linguistico "medio alto" e uno di livello più basso, sino alla contaminazione con «coloriture emozionali, talvolta ammiccanti al più pedestre linguaggio del giornalismo»: cfr. R. ZACCARIA, *Il linguaggio*, cit., 31.

redatto il testo», ma derivi invece dall'intento del legislatore di «nascondere un difficile compromesso raggiunto tra le varie parti politiche», quando questo compromesso politico «può esprimersi solo con nozioni che si prestano a più letture»<sup>7</sup>.

La relazione di Roberto Zaccaria suggerisce, tuttavia, che non è questo il male peggiore di cui si acquisisce contezza, quando si ragiona sul linguaggio del legislatore. Ogni riflessione in merito rinvia, infatti, al caos regnante nel sistema delle fonti, quale epifenomeno della «crisi della liberaldemocrazia parlamentare e dei suoi modi di produzione giuridica imperniati sulla rappresentanza politica»<sup>8</sup>: constatazione che spinge, in genere, ad ampliare l'orizzonte dell'indagine, per includervi l'evoluzione della forma di governo nella direzione dello «svuotamento della sede parlamentare come sede decisionale effettiva»<sup>9</sup>, in parallelo all'espansione del «ruolo normativo del Governo»<sup>10</sup>, ed alla «crisi» della legge, cui fa da cornice il metodo di produzione normativa «a cannocchiale». Tale formula allude a un «fenomeno che vede la legge parlamentare (oppure gli stessi atti aventi forza di legge, magari delegati a loro volta dalla legge, come nel caso del decreto legislativo) demandare e rimandare parti della scelta politica ad altri atti, inevitabilmente del Governo»<sup>11</sup>.

Si tratta di un *trend* connesso al processo di espansione dei compiti degli Esecutivi nelle democrazie contemporanee, secondo una tendenza che negli Stati dell'Unione europea trova conferma nella centralità acquisita dai Governi in occasione del concreto dipanarsi dei rapporti tra gli ordinamenti nazionali e quello sovranazionale<sup>12</sup>. Nel nostro ordinamento,

---

<sup>7</sup>Per le citazioni, cfr. G. AMATO, *Ricordi in tema di chiarezza della legislazione*, in AA.VV., *La buona scrittura*, cit., risp. 23 e 24. Cfr. anche P. CARNEVALE, *Diritto, normazione e ambiguità*, *ivi*, 35 ss.; R. ROMBOLI, *Nota introduttiva*, in AA.VV., *I linguaggi*, cit., 9. La ricerca del compromesso politico che connota l'attività legislativa induce a dubitare della reale efficacia del ricorso alle nuove tecnologie – anche di quelle algoritmiche al centro della relazione di Andrea Simoncini – per innalzare la «qualità» della legislazione: sul tema della «legimatica», evocato da Massimo Luciani nel suo intervento al dibattito, cfr. per tutti A. CARDONE, *«Decisione algoritmica» vs. decisione politica? A.I. Legge Democrazia*, Napoli, 2021.

<sup>8</sup>Così, nel quadro di un'ampia ricostruzione delle ragioni e delle conseguenze della «deflagrazione» del sistema delle fonti, A. CARDONE, *Modello costituzionale e trasformazione del sistema delle fonti nelle crisi economica e pandemica. Emergenza e persistenza*, in *Oss. fonti*, 2/2022, 519.

<sup>9</sup>Così, B. PEZZINI, *Fenomenologia e risorse nei circuiti decisionali della forma di governo parlamentare dopo 70 anni*, in *Quad. cost.*, 1/2019, 126. Per notazioni di ordine generale, nella letteratura amplissima, cfr. P. CARETTI, *La «crisi» della legge parlamentare*, in *Oss. fonti*, 1/2010, 1 ss.; AA.VV., *Fuga dalla legge? Seminari sulla qualità della legislazione*, a cura di R. Zaccaria, Roma, 2011; A. RUGGERI, *Ha ancora un futuro la legge?*, ora in *Id.*, «Itinerari» di una ricerca sul sistema delle fonti, XXV, *Studi dell'anno 2021*, Torino, 2022, 459 ss.

<sup>10</sup>Cfr. N. LUPO, *Il ruolo normativo del Governo*, in *Il Filangieri. Quaderno 2010. Governare le democrazie. Esecutivi, leader e sfide*, a cura di S. Fabbrini, V Lippolis, G. M. Salerno, Napoli, 2011, 81 ss.; *Id.*, *Considerazioni conclusive. Sulla (complessiva) crescita del ruolo normativo del Governo e sulle difficoltà della funzione legislativa*, in *Oss. fonti*, 2/2019, 1 ss.

<sup>11</sup>Cfr. R. ZACCARIA, *Introduzione*, in AA.VV., *Fuga dalla legge?*, cit., 15.

<sup>12</sup>Cfr. N. LUPO, *L'uropeizzazione delle forme di governo degli Stati membri: la presidenzializzazione derivante da Bruxelles*, in AA.VV., *Dinamiche della forma di governo tra Unione europea e Stati membri*, a cura di R. Ibrido, N. Lupo, Bologna, 2018, 175 ss. Cfr. A. CARDONE, *Modello costituzionale*, cit., 578 ss., per la considerazione dei vincoli finanziari imposti dall'UE, del susseguirsi delle emergenze e dell'evoluzione tecnologica quali «fattori esogeni» che condizionano la produzione delle norme, contribuendo alla dislocazione del «baricentro normativo» in favore dell'Esecutivo. Tale *trend* ha trovato conferma nella *governance* del PNRR, in cui si palesa l'«accentramento di funzioni nel Presidente del Consiglio rispetto alla compagine ministeriale, nell'Esecutivo rispetto al Parlamento, nello Stato centrale rispetto alle autonomie»: così, S. NICCOLAI, *L'influenza del PNRR sui processi di decisione politica*, in *Riv. AIC*, 3/2022, 224. *Ivi*, cfr. anche E. CATELANI, *PNRR e ordinamento costituzionale: un'introduzione*, 210 ss., nonché i contributi di AA.VV., *Emergenza pandemica e forma di governo: la verticalizzazione del potere tra tendenze sistemiche e discontinuità*, a cura di I. Ciolli, in *Oss. fonti*, 3/2022, 248 ss.

durante la pandemia questa tendenza ha favorito l'assunzione del «ruolo salvifico» ricoperto dal Governo<sup>13</sup>, che ha in tal modo consolidato il titolo di “signore delle fonti”<sup>14</sup>: appellativo, questo, che non rinvia soltanto alla mole raggiunta in ogni legislatura dai decreti legge e dai decreti legislativi, mole di tale consistenza da insidiare sistematicamente la “centralità” della legge parlamentare quale atto che esprime, nello stesso tempo, la sovranità popolare e la dialettica pluralista delle forze politiche<sup>15</sup>. Quel titolo evoca, infatti, anche la disinvoltura con cui l'Esecutivo utilizza le “sue” fonti, esercitando una “signoria procedurale” che si sostanzia nella costante elusione delle norme sulla produzione, sino a indurre «una torsione dei ruoli da cui discendono alterazioni gravi sia della forma di governo e sia pure della stessa forma di Stato»<sup>16</sup>.

Mentre al livello delle fonti secondarie questa “signoria” si manifesta soprattutto nella c. d. fuga dal regolamento<sup>17</sup>, al livello delle fonti primarie essa si esprime in varie modalità. Ad esempio, nell'inserimento di deleghe legislative nel testo di decreti legge, o nel ricorso alle deleghe correttive: tecnica, quest'ultima, che consente lo sviluppo graduale delle riforme oggetto della regolazione, ma che comporta la violazione dell'art. 76 Cost., quando i decreti successivi al primo non si limitino a correggerlo, bensì lo integrino, allontanandosi dal rispetto dei criteri e principi dettati (per quanto, sovente, in modo sin troppo generico) dalla legge di delega<sup>18</sup>. Vi è poi, accanto al “classico” ricorso alla decretazione d'urgenza al di fuori dei casi previsti dall'art. 77 Cost. ed alla ormai consueta combinazione tra i c. d. maxi-emendamenti e la posizione della questione di fiducia<sup>19</sup>, la sperimentazione di soluzioni fantasiose, da cui scaturiscono testi simili a *puzzle* di ardua ricomposizione: oltre ai “decreti *omnibus*”, possono citarsi i “decreti *matrioska*” (o “minotauro”), nei quali ultimi “confluiscono” precedenti decreti legge non ancora convertiti<sup>20</sup>, ed infine i decreti legge che abrogano o modificano esplicitamente norme contenute in un altro decreto legge ancora in corso di conversione<sup>21</sup>.

---

<sup>13</sup>Così, M. MANETTI, *Perché tornare a discutere del procedimento legislativo*, in *Il Filangieri, Quaderno 2021. A cinquant'anni dai regolamenti parlamentari. Trasformazioni e prospettive*, a cura di V. Lippolis, Napoli, 2021, 110.

<sup>14</sup>Cfr. M. CARTABIA, *Il Governo “signore delle fonti”?*, in AA.VV., *Gli atti normativi del Governo tra Corte costituzionale e giudici*, a cura di M. Cartabia, E. Lamarque, P. Tanzarella, Torino, 2011, IX.

<sup>15</sup>Cfr. G. SILVESTRI, *Costituzione e fonti primarie*, in *Oss. fonti*, 2/2018, 2.

<sup>16</sup>Così, A. RUGGERI, *Disordine del sistema delle fonti, crisi della legge e ruolo del giudice (tornando a ri-considerare talune correnti categorie teoriche alla luce delle più salienti esperienze della normazione e dei più recenti sviluppi istituzionali)*, ora in Id., *“Itinerari” di una ricerca sul sistema delle fonti. XXIV. Studi dell'anno 2020*, Torino, 2021, 657.

<sup>17</sup>Per notazioni di ordine generale, cfr. E. ALBANESI, *I decreti del Governo “di natura non regolamentare”. Un percorso interpretativo*, in AA.VV., *Gli atti normativi*, cit., 175 ss.; L. SPADACINI, *Decreto-legge e alterazione del quadro costituzionale. Distorsioni del bicameralismo, degenerazione del sistema delle fonti e inefficacia dei controlli*, Bari, 2022, 177 ss.

<sup>18</sup>Cfr. P. CARETTI, *La “crisi”*, cit., 5 ss.

<sup>19</sup>Peraltro, si assiste di frequente ad un'applicazione “mirata” delle norme che regolano i tempi di discussione e la questione di fiducia, volta a concentrare la discussione sui disegni di legge – specie di quelli di conversione di decreti-legge – alla Camera in cui l'*iter* si è avviato, trasformando il passaggio nell'altra in uno snodo di mera ratifica del testo (c. d. monocameralismo di fatto): cfr. i contributi di AA.VV., in *Costituzionalismo.it*, 3/2022.

<sup>20</sup>Cfr. L. PACE, *La confluenza di più decreti legge. Sui problemi costituzionali di un fenomeno di conversione apparente*, in *Oss. AIC*, 5/2022, 41 ss.

<sup>21</sup>L'“intreccio” tra i decreti legge si è manifestato con evidenza durante la pandemia: discorre di “effetto intarsio” E. GRIGLIO, *I limiti del drafting normativo nel primo anno dell'emergenza pandemica*, in AA.VV., *L'analisi di*

La relazione di Roberto Zaccaria consente, perciò, di cogliere la singolare anomalia del nostro ordinamento, nel quale il “pieno” dell’universo ipertrofico e labirintico delle fonti<sup>22</sup>, segnato dalla sistematica “fuga dai modelli”<sup>23</sup>, risulta al tempo stesso costellato da “vuoti” di decisione politica – in particolare, della decisione assunta nelle aule parlamentari<sup>24</sup> – specie per quel che riguarda interventi che, al contrario di quanto accade spesso, non siano minimali e “schiacciati” sul presente<sup>25</sup>, ma organici e proiettati nel futuro<sup>26</sup>, al fine di individuare strumenti e mezzi per fronteggiare le molteplici “emergenze” che ciclicamente pongono sotto stress il nostro ordinamento: quella economica, quella climatica e quella migratoria, cui si sono aggiunte dapprima quella pandemica e, da ultimo, quella energetica, in conseguenza della guerra tra la Russia e l’Ucraina.

In sintesi, l’“oscurità” continua ad essere un tratto ricorrente del linguaggio del legislatore, ma al tempo stesso appare preoccupante il suo “silenzio”, specie laddove esso lasci senza risposta le incessanti istanze di tutela dei diritti fondamentali, condannando questi ultimi alla triste condizione di “diritti senza legge”<sup>27</sup>.

---

*impatto e gli altri strumenti per la qualità della regolazione. Annuario 2020*, a cura di G. Mazzantini, L. Tafani, Napoli, 2021, 145 ss. Per una panoramica, cfr. A. MALASCHINI, M. PANDOLFELLI, *Crisi della legislazione: riorganizzazione parziale del procedimento legislativo o codificazione ordinaria ex post?*, in *Forum di Quad. cost.*, 3/2021, spec. 168 ss.

<sup>22</sup>All’ipertrofia normativa, malattia endemica del nostro ordinamento, non hanno posto rimedio nemmeno le politiche di “semplificazione” e di “riordino” della legislazione avviate sin dagli anni ‘90 del secolo scorso: *ex multis*, cfr. P. CARNEVALE, *La qualità del sistema normativo, fra pluralità delle politiche, elusione di snodi teorici e ricerca di un factotum*, in *Federalismi.it*, 6/2014, 1 ss.; A. MORRONE, *Sul riordino della legislazione*, in AA.VV., *La tecnica normativa*, cit., 125 ss. Da ultimo, l’art. 5, d. l. n. 77/2021, conv. in l. n. 108/2021 istituisce presso la Presidenza del Consiglio un’apposita struttura, denominata «Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione», con durata fino al completamento del PNRR: cfr. M. RUBECHI, *PNRR, le nuove sfide per migliorare la qualità della regolazione*, in *St. urbinati*, 3-4/2021, 127 ss.

<sup>23</sup>Cfr. F. DAL CANTO, *Tendenze della normazione, crisi del Parlamento e possibili prospettive*, in *Federalismi.it*, num. spec., 3/2019, 35 ss.

<sup>24</sup>Cfr. AA.VV., *Fuga dalla legge?*, cit., nonché, con ampi riferimenti bibliografici, A. CARDONE, *Modello costituzionale*, cit., 564 ss.

<sup>25</sup>La dimensione del “presentismo” si manifesta anche nell’uso “congiunturale” della Costituzione (cfr. A. RUGGERI, *Il federalismo all’italiana e l’uso «congiunturale» della Costituzione*, in *Forum di Quad. cost.*, 9 luglio 2001, 1 ss.). Non è possibile soffermarsi sul punto: basti qui ricordare che dalla fine del secolo scorso, le proposte di revisione della Carta si sono succedute con rilevante (e per certi versi preoccupante) frequenza, e che, quando le riforme sono state approvate, non sono state seguite dai necessari processi attuativi, «mentre proliferano le leggi-manifesto e gli atti normativi simbolici»: cfr. A. MORELLI, *Ritorno al futuro. La prospettiva intergenerazionale come declinazione necessaria della responsabilità politica*, in *Costituzionalismo.it*, 3/2021, 87.

<sup>26</sup> Si tratta della «via maestra della grande legislazione ordinaria»: cfr. S. STAIANO, *A partire dal fondamento. Sulla forma di governo parlamentare italiana e sui suoi detrattori*, Editoriale in *Federalismi.it*, 29/2021, XIX. L’A. si riferisce, in particolare, alla legge elettorale e ad una legge sui partiti capace di ricondurre la funzione nell’alveo dell’art. 49 Cost., ma a mio avviso l’auspicio è generalizzabile.

<sup>27</sup>Cfr. A. MORELLI, *I diritti senza legge*, in *ConsultaOnline*, 1/2015, 10 ss. In tale contesto, «la giustizia sembra essere diventata una sorta di muro del pianto al cui cospetto reclamiamo la garanzia di aspettative che avevamo riposto nello Stato sociale»: così, A. GARAPON, *Del giudicare. Saggio sul rituale giudiziario* (2001), tr. it., Milano, 2007, 276. In proposito, cfr. G. SORRENTI, *Il giudice soggetto alla legge... in assenza di legge: lacune e meccanismi legislativi*, Napoli, 2020.

Risulta difficile essere ottimisti, specie se si considera che nel dibattito scientifico sono stati formulati da tempo diversi suggerimenti volti a contrastare le “patologie sistemiche” evidenziate dalla relazione, e che tali indicazioni sono rimaste, sin qui, senza seguito<sup>28</sup>.

**3.** Passando al linguaggio della Corte costituzionale, può in primo luogo notarsi come nell’elevata caratura tecnico-giuridica che ne costituisce il tratto connotante si rifletta non soltanto l’esigenza del Giudice delle leggi di formulare risposte adeguate alle domande avanzate dalle parti nel corso del giudizio, ma anche quella di proiettare la *vis* persuasiva delle decisioni al di là dell’arena del processo. A differenza di quel che accade con riguardo alle decisioni dei giudici comuni, infatti, per quelle della Corte l’ordinamento non predispone alcuno strumento che ne assicuri l’esecuzione forzata. Il divieto di impugnazione sancito dall’art. 137, u. c., Cost. comporta che non sia possibile contestare la correttezza delle decisioni del Giudice costituzionale attraverso procedimenti giuridici *ad hoc*, ma non assicura anche che i soggetti chiamati a darvi seguito si attivino immancabilmente (basti qui ricordare le lunghe sequenze di “moniti” al legislatore caduti nel vuoto), e tanto meno esclude che le pronunce diventino materia di dibattito, anche aspro ed acceso, nella sfera pubblica.

Viene qui in luce l’inversione, rispetto alle decisioni dei giudici comuni, tra il ruolo della funzione endoprocessuale della motivazione – sostanzialmente azzerato dal divieto di impugnazione – e quello della funzione extraprocessuale della stessa, enfatizzato dalla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale delle decisioni della Corte. Queste sono potenzialmente conoscibili dall’intera collettività: tuttavia, per quanto la discrezionalità di cui gode la Corte nella costruzione della trama argomentativa delle sue decisioni le consenta di attingere (anche) al linguaggio comune, in linea di massima essa si avvale di un registro modellato sul linguaggio dottrinale, al fine di combinare al meglio, nella motivazione, le “componenti retoriche” e le “componenti dimostrative”<sup>29</sup> volte a convincere, *in primis*, alcuni “interlocutori privilegiati”. La Corte, infatti, è consapevole che l’adesione alle proprie decisioni proveniente, per un verso, dagli altri poteri dello Stato, e per l’altro, dalla “comunità dei chierici”<sup>30</sup>, rafforza la capacità persuasiva delle sue argomentazioni anche presso i cittadini “comuni”, che ordinariamente non dispongono di competenze culturali tali da permettere loro di misurarsi con la sofisticata complessità del linguaggio del Giudice delle leggi. Pertanto, attraverso le motivazioni delle decisioni, la Corte – oltre che alle parti processuali – “parla” anche ai giudici (non soltanto a quelli *a quibus*), al legislatore ed alla pubblica amministrazione, il cui intervento “conseguenziale” si rivela in linea di massima necessario perché le sue pronunce, ordinariamente non

---

<sup>28</sup>Molte proposte sono andate nella direzione della “costituzionalizzazione” dei contenuti della l. n. 400/1988, specie di quelli relativi alla decretazione d’urgenza e alla delegazione legislativa (cfr. F. DAL CANTO, *Tendenze della normazione*, cit., 41 ss.; N. LUPO, *La normazione secondaria e il fenomeno della fuga dalla legge n. 400 del 1988 al vaglio del Comitato per la legislazione*, in *Federalismi.it, Focus fonti*, 3/2019, 1 ss.), nella prospettiva di «una revisione specifica e mirata della Costituzione», volta a ridefinire «un disegno del sistema delle fonti dalle linee semplici»: cfr. G. SILVESTRI, “*Questa o quella per me pari sono...*”. *Disinvoltura e irrequietezza nella legislazione italiana sulle fonti del diritto*, in *Costituzionalismo.it*, 6 aprile 2005, 9.

<sup>29</sup>Cfr. A. SAITTA, *Logica e retorica nella motivazione delle decisioni della Corte costituzionale*, Milano, 1996, 29 ss.

<sup>30</sup>Cfr. G. SILVESTRI, *Relazione di sintesi*, in AA.VV., *La motivazione delle decisioni della Corte costituzionale*, a cura di A. Ruggeri, Torino, 1994, 570.

auto-applicative, non rimangono lettera morta. Al tempo stesso, la credibilità della Corte dipende anche dall'esito del vaglio condotto sulle sue decisioni dalla comunità scientifica: una diffusa adesione proveniente da tale contesto consolida l'autorevolezza del Giudice delle leggi, influenzando anche l'andamento della discussione pubblica<sup>31</sup>.

Ora, proprio con riguardo al rapporto tra la Corte e l'opinione pubblica si registra di recente una novità saliente, che tuttavia – per riprendere la terminologia di Roberto Zaccaria – non riguarda il linguaggio che la Corte utilizza *nelle* sue decisioni, bensì quello cui essa ricorre *al di fuori* di queste, nella dimensione della comunicazione, e dunque della *divulgazione* dei contenuti delle pronunce. Per questo aspetto, le due relazioni trovano un punto di sovrapposizione, poiché tale novità si lega alla “mediatizzazione tecnologica” della Corte, vale a dire all'avvio ed all'implementazione della strategia comunicativa da essa condotta, con il supporto dell'Ufficio stampa, attraverso la creazione del sito *web* istituzionale, cui si sono via via aggiunti un canale su *You tube* e vari *account* sui principali *social media*.

La Corte non ha abbandonato le modalità comunicative già consolidate, in particolare per quel che riguarda le conferenze stampa dei Presidenti<sup>32</sup>: tuttavia, valicando i confini immateriali della Rete, essa si è arresa allo “spirito del tempo”, come del resto hanno fatto molti altri Giudici costituzionali nel mondo, sebbene le modalità con cui ognuno di essi ha attinto alle risorse della tecnologia per insediarsi nel *web* siano molteplici, e tra di esse non sempre coincidenti. Nel caso della nostra Corte, peraltro, il consolidamento di tale nuovo progetto comunicativo è avvenuto in parallelo agli interventi con cui essa ha ridefinito variamente il proprio rapporto con la società civile: si allude, ovviamente, alla riforma delle Norme integrative, che ha razionalizzato gli orientamenti giurisprudenziali sugli interventi dei terzi ed ha sancito la possibilità dell'ingresso in giudizio degli *amici curiae* e degli “esperti”, ma anche – guardando al di là delle dinamiche processuali – agli incontri svolti dai giudici costituzionali nelle scuole e nelle carceri. Si tratta di innovazioni dai tratti eterogenei, ciascuna delle quali presenta specifici profili problematici: eppure, tutte suscitano analoghe domande, con riguardo alla “sostenibilità” dell'impatto da esse prodotto sull'equilibrio, complesso e delicato, tra l'“anima giurisdizionale” e l'“anima politica” del Giudice delle leggi.

---

<sup>31</sup>*Ex multis*, cfr. M. FIORILLO, *Corte costituzionale e opinione pubblica*, in AA.VV., *Corte costituzionale e processi di decisione politica*, a cura di V. Tondi della Mura, M. Carducci, R. G. Rodio, Torino, 2005, 90 ss.; A. RAUTI, *Il tuo nome soltanto m'è nemico. «Linguaggio» e «convenzioni» nel dialogo tra Corte costituzionale e opinione pubblica*, in AA.VV., *«Effettività» e «seguito» delle decisioni della Corte costituzionale*, a cura di R. Bin, G. Brunelli, A. Pugiotto, P. Veronesi, Napoli, 2006, 581ss.; A. SPERTI, *Corte costituzionale e opinione pubblica*, in *Dir. soc.*, 4/2019, 735 ss.; S. PAJNO, *La Corte “mediatica”: aspetti positivi e profili problematici di una trasformazione in atto*, in *Quest. giust.*, 4/2020, 137 ss.; A. RUGGERI, A. SPADARO, *Lineamenti di giustizia costituzionale*, Torino, 2022, 14 ss. Da ultimo, cfr. i contributi al Seminario annuale di *Quaderni Costituzionali* “Corte costituzionale e opinione pubblica. Genesi, forme, finalità” (Bologna, 25 novembre 2022), in *Forum di Quad. cost.*, 1/2023, 1 ss.

<sup>32</sup>In proposito, è intervenuto nel dibattito Stefano Agosta, in merito alla conferenza stampa con cui il Presidente della Corte costituzionale G. Amato ha illustrato all'opinione pubblica le ragioni dell'inammissibilità della richiesta di abrogazione parziale, mediante referendum, dell'art. 579 del codice penale (omicidio del consenziente). Dopo aver brevemente commentato l'inusuale *contenente formale* – ed il parimenti non comune *contenuto sostanziale* – di tale “esperimento” mediatico, Agosta ha proposto per il futuro una serie di correttivi affinché un'iniziativa certamente meritoria ed in astratto pensata per conseguire un arricchimento in termini di “legittimazione politica” della Consulta, paradossalmente non finisca in concreto per convertirsi nel suo esatto ed indesiderabile opposto (cioè, in un impoverimento della stessa).

Impossibile, in questa sede, ripercorrere l'ampio dibattito suscitato da tale riforma, come anche quello sorto intorno al progressivo arricchimento del sito *web* della Corte, consentendo quest'ultimo un "dialogo" *diretto* con i cittadini "comuni", ai quali sono rivolti molti dei "materiali comunicativi" prodotti dalla stessa Consulta, con l'ausilio dell'Ufficio stampa: basti pensare ai comunicati relativi alle decisioni. Ovviamente, il rischio è quello della degenerazione della mediatizzazione *online* in una "spettacolarizzazione" orientata alla ricerca del consenso popolare: eventualità, questa, che appare all'evidenza incompatibile con il tratto contro-maggioritario che individua il connotato identificativo dei Tribunali costituzionali<sup>33</sup>. Sul punto, però, bisogna intendersi: se è vero che la Corte, come ogni altro organo pubblico, non può fare a meno di un diffuso "consenso" intorno alle sue decisioni, è vero anche «che quest'ultima espressione va intesa non in senso numerico o più o meno plebiscitario che dir si voglia, bensì di pura legittimazione giuridica: la Corte motiva per dimostrare che la sua decisione è quella giusta alla luce della Costituzione, ossia della fonte di legittimazione, riconosciuta dall'intera società»<sup>34</sup>.

Il pericolo della "mediatizzazione-spettacolarizzazione" può dunque essere scongiurato dalla stessa Corte, ove essa indirizzi il ricorso alla "nuova" strategia comunicativa *online* esclusivamente all'innalzamento del grado di intellegibilità dei contenuti e delle ragioni delle proprie decisioni, al fine di agevolare la comprensione del suo ruolo di garanzia costituzionale al di fuori della cerchia degli accademici ed, in generale, dei giuristi. Quel pericolo, insomma, sarà evitato sin tanto che la presenza sul *web* della Corte sarà rivolta a confermare l'inesauribile capacità della Carta del 1948 di offrire le coordinate per dare risposte alle istanze di giustizia costituzionale che si levano dai processi celebrati nel Palazzo della Consulta.

In questa luce, può dirsi – come evidenzia Roberto Zaccaria – che la strategia comunicativa della Corte "mediatica" miri anche a consolidarne la legittimazione: la fiducia dei cittadini nella persistente attualità della Costituzione individua, infatti, la premessa necessaria perché si rinsaldi l'affidamento degli stessi nella funzione di garanzia assegnata dalla Carta repubblicana al Giudice delle leggi.

4. Nella sua relazione, Andrea Simoncini si concentra sul linguaggio algoritmico in cui si esprimono le "macchine intelligenti": tuttavia, sullo sfondo delle considerazioni svolte dal relatore si stagliano molti tra i quesiti di natura giuridico-costituzionale connessi all'avvento della rivoluzione digitale<sup>35</sup> e, in particolare, alla versatilità dell'intelligenza artificiale (d'ora in poi, anche I. A.), che consente a questa tecnologia di presentarsi come proteiforme – tanto che non ne

---

<sup>33</sup>Cfr. spec. A. MORRONE, *Suprematismo giudiziario. Su sconfinamenti e legittimazione politica della Corte costituzionale*, in *Quad. cost.*, 1/2019, 251 ss.; A. RUGGERI, *Corte costituzionale e pubblica opinione (note minime su una questione di cruciale rilievo ad oggi insoddisfacentemente risolta)*, in *Forum di Quad. cost.*, 1/2023, 27 ss.

<sup>34</sup>Così, A. SAIITA, *La comunicazione istituzionale del giudice delle leggi come pedagogia costituzionale*, in *Forum di Quad. cost.*, 1/2023, 53.

<sup>35</sup>Per una panoramica, cfr. P. COSTANZO, *Lo "Stato digitale"*, in AA.VV., *Il diritto costituzionale e le sfide dell'innovazione tecnologica*, a cura di P. Costanzo, P. Magarò, L. Trucco, Napoli, 2022, 11 ss.; G. FINOCCHARO, *La sovranità digitale*, in *Dir. pubbl.*, 3/2022, 809 ss.



esiste, sul piano scientifico, una definizione univoca – e di insediarsi in ogni piega della convivenza<sup>36</sup>.

Ora, è noto che il linguaggio delle “macchine intelligenti”, coincidendo con quello degli algoritmi, è formulato in termini matematici: esso, perciò, è un linguaggio universale, ma risulta pienamente comprensibile soltanto da chi abbia le competenze per decifrarlo. Eppure, anche gli esperti informatici possono trovarsi disarmati dinanzi ai sistemi di I. A. capaci del c. d. apprendimento automatico (*machine learning, deep learning*), grazie al quale gli algoritmi producono essi stessi i criteri di inferenza tra i dati: tali criteri, allontanandosi da quelli originariamente modellati dai programmatori, producono una “logica” non prevedibile, e tanto meno ricostruibile, persino dagli esperti (c. d. effetto *black box*)<sup>37</sup>.

Anche la relazione di Andrea Simoncini discorre, dunque, di “oscurità”, ma – ovviamente – in un senso peculiare, ben diverso rispetto a quello che tale termine assume quando viene riferito al linguaggio del legislatore.

Tale “oscurità algoritmica” si trova al centro di un ricchissimo dibattito multidisciplinare, contribuendo essa a conferire all’I. A. una componente inquietante, specie ove si consideri che, ormai, ci imbattiamo nelle “macchine intelligenti” continuamente, e che pertanto è ben possibile che le decisioni assunte nei nostri riguardi da soggetti privati o pubblici siano influenzate da sistemi algoritmici, anche quando non siamo in condizioni di avvedercene: ad esempio, in occasione della richiesta di un prestito in banca, della stipula di un contratto di assicurazione o della partecipazione ad una procedura selettiva indetta dalla pubblica amministrazione<sup>38</sup>.

---

<sup>36</sup>L’attenzione al linguaggio algoritmico pone in primo piano l’inedita dimensione dell’interazione uomo-macchina prodottasi in conseguenza della diffusione dei sistemi di I. A., ed evoca l’intreccio tra le molte questioni etiche, bioetiche e giuridiche ad essa connesse: non a caso, nel dibattito scientifico si discorre di *algoretica*, come ha ricordato Carlo Amirante nel corso della discussione. Problemi peculiari si profilano, in particolare, dinanzi alle possibilità di potenziamento delle capacità derivanti dall’inserimento di protesi robotiche-bioniche nel corpo umano, in relazione alle quali, più che l’*interazione* tra l’uomo e la macchina, viene in luce l’*ibridazione* tra l’uno e l’altra, sino all’evocazione della figura del *cyborg*: cfr. A. CARONIA, *Il cyborg. Saggio sull’uomo artificiale*, Milano, 2008. Sullo *human enhancement*, richiamato da Massimo Luciani nel suo intervento al dibattito, la letteratura è molto ampia: cfr., C. SALAZAR, *Umano, troppo umano...o no? Robot, androidi e cyborg nel “mondo del diritto” (prime notazioni)*, in *BioLaw Journal - Riv. di BioDiritto*, 1/2014, 255 ss.; AA.VV., *L’esercizio del diritto al di là della terapia: lo human enhancement*, *ivi*, 1/2019, 499 ss.; C. CASELLA, *Il potenziamento cognitivo tra etica, deontologia e diritti*, *ivi*, 2/2020, 151 ss.; S. SONGHARIAN, *L’etica del potenziamento artificiale*, *ivi*, 1/2021, 313 ss.; A. BERTOLINI, *Governare il potenziamento umano attraverso i principi di dignità e uguaglianza. Appunti per un quadro teorico-dogmatico di riferimento*, in *Pol. dir.*, 3/2022, 35 ss.

<sup>37</sup>Cfr. F. PASQUALE, *The Black Box Society. The Secret Algorithms That Control Money and Information*, Cambridge-London, 2015.

<sup>38</sup>Un passaggio interessante nella relazione di Andrea Simoncini concerne la possibilità di individuare i limiti apponibili all’assunzione di decisioni algoritmiche da parte dei privati, con riguardo a rapporti nei quali si manifesti un’asimmetria tra i cittadini e questa venga accentuata dal ricorso agli strumenti di I. A., determinando la possibilità di incisione sui diritti fondamentali. Una volta che ci si fermi su questo profilo, è inevitabile volgere l’attenzione sui rapporti di lavoro, con riguardo ai quali di particolare rilievo appare l’ordinanza del 31 dicembre 2020 del Tribunale di Bologna, richiamata dal relatore in apertura delle sue riflessioni: in sintesi, il giudice ha accolto il ricorso con cui alcune associazioni sindacali hanno denunciato, ai sensi dell’art. 5, c. 2, d.lgs. n. 216/2003, il *modus procedendi* discriminatorio sviluppato dal sistema algoritmico che operava sulla piattaforma digitale della società multinazionale *Deliveroo* per organizzare le prestazioni lavorative dei ciclofattorini, i c.d. *riders*: in proposito, cfr., volendo, C. SALAZAR, *Il giudice, i riders e l’algoritmo “cieco”: «siamo uomini o caporali»... digitali?*, in AA.VV., *Scritti in onore di Pietro Ciarlo*, II, a cura di S. Aru, M. Betzu, S. Cecchini, R. Cherchi, L. Chieffi, G. Coinu, A. D’Aloia, A. Deffenu, G. Demuro, G. Ferraiuolo, F. Pastore, I. Riggio, S. Staiano, Napoli, 2022, 1283 ss.

Dalla natura “ubiquitaria” e “multiforme” dell’I. A., e dalla circostanza che ormai milioni di persone vivono «*onlife*, sia *online* che *offline*»<sup>39</sup>, discendono molteplici implicazioni: in particolare, tali connotati fanno sì che *tutti* i diritti – non solo quelli riconducibili alla *privacy* e al trattamento dei dati – siano potenzialmente coinvolti nell’innovazione<sup>40</sup>. Se per un verso il loro esercizio può risultarne arricchito, per l’altro si moltiplicano le possibilità, per chi si avvalga dei sistemi di I. A., di incidere sui diritti altrui<sup>41</sup>.

In tal senso depone la smentita delle suggestioni relative alla pretesa neutralità delle “macchine intelligenti”: certamente, «la macchina non mangia, non dorme, non ha crisi sentimentali, né sbalzi d’umore, né preferenze personali o ideologiche»<sup>42</sup>. Tuttavia, in quanto prodotti umani, i sistemi di I. A. non sono infallibili e, soprattutto, non è detto che operino dando sempre e comunque... “a ciascuno il suo”. Al contrario: essi ben possono produrre risultati *irragionevoli* e *discriminatori*, laddove incorporino «scelte non scontatamente neutrali, che perpetuano, talora amplificandoli, i limiti cognitivi e valoriali dei dati su cui si innesta la loro operatività»<sup>43</sup>. Può allora succedere che gli errori della macchina dovuti ai dati “difettosi” non siano percepiti come tali, sino a quando il problema non venga individuato e rimosso dagli operatori umani.

Andrea Simoncini sottolinea i diversi profili problematici connessi al funzionamento delle “macchine intelligenti”, persino quando la decisione finale resti rimessa agli esseri umani: non va infatti sottovalutata la forza pratica esercitata dalla indicazione data dalla macchina, in ragione dell’aura di scientificità che la circonda<sup>44</sup>. Se si vuole essere realisti, è difficile immaginare che il decisore umano decida di non tenere conto dell’indicazione offerta dal processo algoritmico, richiedendo tale operazione l’elaborazione di una motivazione sufficiente a mettere in discussione il “suggerimento” elargito dalla macchina. In particolare, con riferimento agli orizzonti della digitalizzazione della giustizia – per i giuristi, «il terreno di interesse culturale più spiccato»<sup>45</sup> – si è discusso di un preoccupante effetto *moutonnier*, formula traducibile come “effetto pecora nel gregge”<sup>46</sup>.

---

<sup>39</sup>Così, L. FLORIDI, *Etica dell’intelligenza artificiale. Sviluppi, opportunità e sfide*, Milano, 2022, 23.

<sup>40</sup>Cfr. M. LUCIANI, *Relazione conclusiva*, in AA.VV., *Il diritto costituzionale*, cit., 495. Per notazioni di carattere generale, nell’ampia letteratura, cfr. AA.VV., *Decisione robotica*, a cura di A. Carleo, Bologna, 2019; A. SANTOSUOSSO, *Intelligenza artificiale e diritto. Perché le tecnologie di IA sono una grande opportunità per il diritto*, Milano, 2020; AA.VV., *Intelligenza artificiale e diritto. Come regolare un mondo nuovo*, a cura di A. D’Aloia, Milano, 2021; AA.VV., *Il diritto dell’amministrazione pubblica digitale*, a cura di R. Cavallo Perin, D. U. Galetta, Torino, 2020; AA.VV., *Intelligenza artificiale e diritto: una rivoluzione?*, 3 voll., a cura di A. Pajno, F. Donati, A. Perrucci, Bologna, 2022.

<sup>41</sup>Cfr. A. D’ALOIA, *Intelligenza artificiale, società algoritmica, dimensione giuridica. Lavori in corso*, in *Quad. cost.*, 3/2022, 657 ss.

<sup>42</sup>In tal senso, cfr. G. RUFFOLO, *Machina iuris-dicere potest?*, in *BioLaw Journal – Riv. di BioDiritto*, n. 2/2021, 403.

<sup>43</sup>Così, A. ODDENINO, *Decisioni algoritmiche e prospettive internazionali di valorizzazione dell’intervento umano*, in *Dir. pubbl. comp. eur. online*, 1/2020, 203 ss.

<sup>44</sup>Sul punto, è intervenuto nel dibattito Marco Orofino, per richiamare l’attenzione sulle problematiche connesse all’accertamento della responsabilità per l’utilizzo (ed il sottoutilizzo) degli strumenti di I. A. nell’attività medica: in argomento, cfr. *ex multis* AA.VV., *Intelligenza artificiale e responsabilità*, a cura di U. Ruffolo, Milano, 2017.

<sup>45</sup>Così, M. LUCIANI, *Relazione conclusiva*, cit., 496.

<sup>46</sup>Cfr. A. GARAPON, J. LASSÈGUE, *La giustizia digitale. Determinismo tecnologico e libertà* (2020), tr. it., Bologna, 2021, 185.

Il quadro rapidamente ripercorso segnala la necessità di una regolamentazione che – pur nello sforzo di trovare un equilibrio tra *self regulation*, *coregulation* e *hard regulation* – sia orientata per «fare in modo che effettivamente l’I. A. sia “humancentric” e “trustworthy”, come dicono i documenti europei»<sup>47</sup>. Nel nostro ordinamento, questa necessità – nell’attesa che la proposta di regolamento elaborata dalla Commissione europea nel 2021 approdi alla fase conclusiva dell’*iter*<sup>48</sup> – si riflette nell’orientamento dei giudici amministrativi originato dai ricorsi avverso le procedure algoritmiche utilizzate dal Ministero dell’istruzione per la mobilità degli insegnanti, in applicazione della l. n. 107/2015 sulla c. d. buona scuola. Si tratta di una vicenda ben nota, al centro di un ampio dibattito, specie per quel che riguarda l’individuazione, da parte del Consiglio di Stato, dei principi desumibili dagli artt. 2, 3, 24, 97, c. 2, Cost., nonché dall’art 6 CEDU: il principio di *trasparenza*, da intendersi come *principio di conoscibilità-comprendibilità degli algoritmi*<sup>49</sup>; il principio di *non esclusività della decisione algoritmica* (la cui formulazione nel diritto positivo, con riguardo al trattamento dei dati, si ritrova nell’art. 22 del regolamento UE n. 2016/679, c. d. GDPR), ed il *principio di non discriminazione algoritmica*.

La relazione dedica a questo orientamento ampie e convincenti riflessioni: emerge, tuttavia, un profilo problematico. L’art. 22 del GDPR prevede che il trattamento dei dati totalmente automatizzato sia ammissibile in alcuni casi, pur quando produca effetti giuridici sul destinatario, ovvero produca effetti che, stando alla disposizione, «incidano in modo analogo significativamente sulla sua persona». Si tratta dei casi in cui la decisione sia necessaria per la conclusione o l’esecuzione di un contratto, ovvero in cui l’esclusione sia autorizzata dal diritto dell’Unione o dello Stato membro, o ancora in cui vi sia il consenso esplicito dell’interessato. Evidentemente, pur essendo presentate come eccezioni rispetto al principio di non esclusività della decisione meccanica, le condizioni ora viste, per la loro ampiezza, sono destinate a trovare frequente applicazione, determinando perciò una sensibile contrazione dell’area di applicabilità, nella prassi, del diritto sancito dalla norma<sup>50</sup>.

In sostanza, sembra che per il legislatore europeo, impegnato nella costruzione di un “mercato unico digitale” dinamico e competitivo, i trattamenti esclusivamente algoritmici dei dati personali siano, in qualche misura, compatibili con la costruzione dell’I. A.

---

<sup>47</sup>Cfr. A. D’ALOIA, *Intelligenza artificiale*, cit., 656. In proposito, Gian Luca Conti – auspicando una maggiore attenzione della comunità scientifica verso le dinamiche della *governance* che “genera” l’I. A. e verso la “forma di governo” della Rete – ha evidenziato nel suo intervento come sia allo studio la possibilità di introiettare la dimensione dei diritti umani nel “codice” dell’I. A., sulla scia di quanto già avvenuto con riguardo alla *privacy*.

<sup>48</sup>Cfr. C. CASONATO, B. MARCHETTI, *Prime osservazioni sulla proposta di regolamento dell’Unione Europea in materia di intelligenza artificiale*, in *BioLaw Journal – Riv. di BioDiritto*, 3/2021, 415 ss.; T. E. FROSINI, *L’orizzonte giuridico dell’intelligenza artificiale*, *ivi*, 1/2022, 161 ss.; D. MARTIRE, *Intelligenza artificiale e Stato costituzionale*, in *Dir. pubbl.*, 2/2022, 421 ss.

<sup>49</sup>Secondo il relatore, il principio di comprensibilità esige che, quando sia un pubblico potere ad impiegare strumenti di I. A., esso debba ricorrere a una lingua “veicolare” in grado di tradurre il linguaggio digitale in una lingua analogica, comprensibile dal soggetto interessato. Tale soluzione, però, dovrebbe essere *imposta* dal legislatore: bisognerà comprendere se ciò sarà possibile, alla luce degli spazi che saranno lasciati agli Stati dal regolamento europeo attualmente *in itinere*. Sul punto, si è espresso criticamente Massimo Luciani nel suo intervento, sottolineando la necessità che nella formazione dei giuristi siano incluse competenze tali da permettere la “lettura” e la comprensione del linguaggio algoritmico.

<sup>50</sup>Il rilievo è ricorrente nella ricca letteratura sul tema: ad esempio, cfr. S. CIVITARESE MATTEUCCI, *Umano troppo umano. Decisioni amministrative automatizzate e principio di legalità*, in *Dir. pubbl.*, 1/2019, 5 ss.; A. MASUCCI, *L’algoritmizzazione delle decisioni amministrative tra Regolamento europeo e leggi degli Stati membri*, *ivi*, 3/2020, 945 ss.

“antropocentrica” di cui discute la documentazione prodotta dalla Commissione e dal Parlamento europeo. Per il Consiglio di Stato, invece, questi stessi trattamenti, se connessi all'adozione di atti della pubblica amministrazione, devono considerarsi *sempre* in contrasto con la Costituzione – in particolare, con il diritto di difesa, «inviolabile in ogni stato e grado del procedimento», secondo l'art. 24 della stessa – proprio perché adottati senza alcun intervento umano.

Mi chiedo, allora, se su questo punto non sia del tutto infondato immaginare, in futuro, un “confronto dialogante” tra la Corte costituzionale e la Corte di Giustizia<sup>51</sup>, anche alla luce dei principi sulla buona amministrazione e sul diritto di accesso ai documenti pubblici sanciti dagli artt. 41 e 42 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE.

Restando al presente, mi sembra che la relazione di Andrea Simoncini confermi che, dinanzi alla natura “ubiquitaria” e “proteiforme” dell'intelligenza artificiale, il giurista – ed in particolare il costituzionalista – non può comportarsi come se, riprendendo il titolo di un saggio di T. Nagel, il suo sia “uno sguardo da nessun luogo”. Poiché «anche le grandi trasformazioni del mondo contemporaneo possono essere disciplinate sulla scorta di principi antichi»<sup>52</sup>, la riflessione giuridica sulle “macchine intelligenti” deve mantenere alta l'attenzione sull'eventualità che esse producano decisioni *dis-umane*, più che *non-umane*, qualora il loro funzionamento sia organizzato in modo da risultare *indifferente*, se non addirittura *insofferente*, ai principi del costituzionalismo: nella consapevolezza che questi definiscono «un patrimonio di conoscenze e di valori dei quali il giurista è custode e che questo non è tanto un complesso di beni da preservare, quanto un insieme di strumenti operativi da utilizzare»<sup>53</sup>.

---

<sup>51</sup>In tal senso sembra orientarsi lo stesso A. SIMONCINI, *Amministrazione digitale algoritmica. Il quadro costituzionale*, in AA.VV., *Il diritto dell'amministrazione*, cit., 30 ss.

<sup>52</sup>Cfr. M. LUCIANI, *Quale identità?*, in AA.VV., *Dialoghi con Guido Alpa*, *Un volume offerto in occasione del suo LXXI compleanno*, a cura di G. Conte, A. Fusaro, A. Somma, V. Zeno-Zencovich, Roma, 2018, 354.

<sup>53</sup>Così, ancora M. LUCIANI, *op. loc. ult. cit.*